



## **CITTA' DI REGGIO CALABRIA**

### ACCORDO

tra

Il Comune di Reggio Calabria

e

L'Associazione.....

Per la gestione e valorizzazione del sito archeologico.....

#### **Premesso che:**

- Il Codice dei Beni Culturali, D.Lgs n. 42 del 22.01.04, all'art. 112 disciplina le modalità di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica e, più precisamente, al comma 9 prevede che “ *accordi possono essere stipulati dal Ministero, dalle regioni , dagli altri enti pubblici territoriali, da ogni altro ente pubblico nonché dai soggetti costituiti ai sensi del comma 5, con le associazioni culturali o di volontariato , dotate di adeguati requisiti, che abbiano per statuto finalità di promozione e diffusione della conoscenza dei beni culturali* ”;
- la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato, valorizza il volontariato associato come espressione “di partecipazione, solidarietà e pluralismo e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato ;
- nell’ambito del contesto normativo sopra richiamato, il Comune di Reggio Calabria e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria , hanno avviato una collaborazione per la gestione e la valorizzazione delle aree archeologiche urbane, secondo le modalità stabilite dalla Convenzione approvata con Deliberazione G.M. n. 89 del 30 marzo 2012 ;
- la collaborazione tra le Associazioni culturali o di volontariato, che abbiano tra le proprie finalità statutarie anche quelle culturali, e il Comune si realizza mediante lo strumento dell’Accordo, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali, D.Lgs n. 42 del 22.01.04;

Visti

- i siti in cui ricadono le aree archeologiche presenti sul territorio del Comune di Reggio Calabria, di cui l’Amministrazione ritiene necessario curare il decoro e promuoverne la fruizione;

Tanto premesso

tra

- Il Comune di Reggio Calabria , con sede a Reggio Calabria in Palazzo S. Giorgio, Piazza Italia, rappresentato dal Dirigente pro - tempore del Settore Cultura Immagine Turismo, di seguito Comune

- L'Associazione ....., con sede in ....., iscritta ..... rappresentata dal Presidente pro tempore ....., di seguito Associazione;

si conviene e si stipula il seguente Accordo:

### **Articolo 1 – premesse**

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

### **Articolo 2**

L'Associazione indicata nelle premesse si impegna a prestare, a titolo gratuito, la propria attività, per la salvaguardia, valorizzazione e promozione del sito archeologico assegnato secondo le modalità previste dai successivi articoli e da quanto previsto dalla Convenzione tra il Comune di Reggio Calabria e la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Calabria per la gestione e la valorizzazione delle aree archeologiche urbane.

Il coordinatore delle attività....., il cui nominativo sarà comunicato al Comune ed alla Soprintendenza, è responsabile del funzionamento dei servizi di cui al presente atto ed è tenuto ad operare in stretta collaborazione con il dirigente dell'Amministrazione Comunale, responsabile del Settore preposto.

Le Associazioni in ogni caso sono tenute all'ottemperanza e al rispetto delle norme statutarie e del regolamento dell'organizzazione di appartenenza, nonché delle vigenti normative in materia di tutela.

### **Articolo 3**

Le attività previste dal presente Accordo saranno espletate presso il sito archeologico..... per la durata di anni 1 (uno), eventualmente rinnovabili, a far data dalla stipula del presente Accordo con l'impiego dei volontari indicati nell'elenco allegato alla medesima convenzione e degli eventuali, ulteriori operatori che verranno di volta in volta indicati.

Eventuali rinnovi della presente convenzione, saranno posti in essere con successivi atti e comunque secondo il criterio della rotazione dei siti archeologici.

La formazione degli operatori sarà curata dalla Soprintendenza, alle cui indicazioni in materia archeologica l'Associazione sarà tenuta ad attenersi.

### **Articolo 4**

L'Associazione svolge l'attività di cui al presente accordo a titolo gratuito e pertanto né all'Associazione, né ai singoli associati, che saranno impiegati nelle attività previste, è dovuto alcun compenso da parte dell'Amministrazione.

Sarà, invece, corrisposto un rimborso forfettario delle spese, gravante sulla quota parte dei proventi dei biglietti di cui all'art. 10 della presente convenzione.

Nello svolgimento delle attività, l'Associazione e gli operatori si atterranno alle indicazioni e prescrizioni impartite dal Comune e dalla Soprintendenza, con modalità organizzative definite in piena autonomia dell'Associazione medesima.

L'Associazione dovrà prestare il servizio di apertura al pubblico e di visite guidate secondo i giorni e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale e dalla Soprintendenza che restano fissati nei giorni lavorativi di rientro pomeridiano dei dipendenti comunali.

L'orario di apertura dei siti è stabilito in 4 ore giornaliere come appresso specificato:

Orario Antimeridiano : dalle ore 10.30 alle ore 12.30

Orario Pomeridiano : dalle ore 17.00 alle ore 19.00.

Inoltre, al fine di assicurare il servizio anche nei giorni non lavorativi (sabato e domenica), nei periodi stagionali di maggiore afflusso turistico l'Associazione garantirà, comunque, le attività in oggetto del presente.

L'Associazione è tenuta, inoltre, ad indicare uno o più numeri telefonici, che saranno pubblicizzati adeguatamente, da utilizzare per eventuali ulteriori contatti.

L'Associazione concorderà con i responsabili del Comune e della Soprintendenza tutti i piani di lavoro, le attività ed i servizi, che dovranno essere, in ogni caso, consoni agli obiettivi e tali da garantire il buon funzionamento dei servizi stessi. Tali piani saranno sottoposti a periodiche verifiche e aggiornamenti.

L'attività dei volontari non potrà in nessun modo essere considerata come sostitutiva di personale dipendente ma gli stessi opereranno in sinergia con i dipendenti dell'Amministrazione che vigileranno sul corretto svolgimento delle attività affidate.

Ai dipendenti del Comune e dell'Amministrazione dei Beni Culturali non è consentito espletare attività di volontariato in complessi della medesima amministrazione o, comunque, in favore della stessa.

#### **Articolo 5**

Il Comune si impegna a rilasciare, a richiesta dell'Associazione, attestati relativi all'attività svolta dai singoli volontari e concorda che, qualora tali attività diano luogo a pubblicazioni di qualunque tipo, debba essere specificatamente indicato il contributo dei singoli operatori e dell'Associazione cui fanno capo.

#### **Articolo 6**

Il servizio disciplinato dal presente accordo sarà condotto, con la supervisione del referente del Comune, da operatori volontari designati dall'Associazione, che s'impegna a garantire che la professionalità degli stessi sia adeguata alle funzioni da svolgere in relazione alle strutture nelle quali essi devono operare.

Gli operatori volontari non devono avere subito condanne per delitto non colposo né avere precedenti penali in corso per analoghi reati.

#### **Articolo 7**

L'Associazione provvederà, per ogni operatore utilizzato nei servizi, al rilascio di apposito tesserino personale di riconoscimento recante la dizione "*Operatore volontario per la valorizzazione del patrimonio archeologico*", al fine di consentire, nell'esercizio delle funzioni, un'immediata identificazione.

Al fine del rilascio del suddetto tesserino, il coordinatore dell'Associazione, che verrà designato, dovrà comunicare al Comune le generalità complete delle persone impegnate nelle attività disciplinate dalla presente convenzione.

#### **Articolo 8**

Gli operatori volontari impegnati dall'Associazione, sono tenuti, nell'espletare l'attività disciplinata dalla presente convenzione, ad osservare comportamenti conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari anche con riferimento al Codice Etico che disciplina il comportamento degli impiegati civili dello Stato. L'Associazione è tenuta a garantire l'idoneità professionale e sanitaria degli operatori prescelti particolarmente in relazione all'attività che comporta contatto con il pubblico, nonché la correttezza dei comportamenti, nel rispetto dei diritti dell'utenza, sulla base delle indicazioni contenute nella presente convenzione e delle eventuali direttive specifiche fornite in proposito dall'amministrazione.

L'Associazione è tenuta a segnalare tempestivamente al Comune qualsiasi situazione d'emergenza, così come gli inconvenienti riscontrati nello svolgimento dei servizi.

Deve, in ogni caso, essere garantita una stretta collaborazione ed assistenza nello svolgimento dei servizi specifici tra il Dirigente responsabile di Settore del Comune ed il coordinatore delle Associazioni.

Nel caso di accertate violazioni di quanto disposto dal presente articolo il Comune si riserva di recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento e senza penalizzazione alcuna.

Con riferimento particolare ad eventuali abusi della qualifica di operatore volontario, il Comune provvederà all'immediato ritiro del tesserino di riconoscimento all'operatore interessato.

#### **Articolo 9**

Il Comune vigila sul rispetto di quanto è stabilito nel presente accordo e, a tal fine, può disporre in qualsiasi momento l'effettuazione di visite ispettive per verificare la corretta erogazione e l'efficacia delle prestazioni previste.

I risultati di tale attività devono essere tempestivamente segnalati al coordinatore dell'Associazione per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Semestralmente l'Associazione presenta al Comune di Reggio Calabria - Settore Cultura Immagine Turismo una relazione sull'attività svolta.

## **Articolo 10**

Conseguentemente all'istituzione del biglietto unico di ingresso al circuito delle aree archeologiche del Comune di Reggio Calabria, l'Associazione riceverà una quota parte, pari ad 1/9 del 40 % dell'incasso globale semestrale, che dovrà essere esclusivamente destinata alla copertura delle spese vive di gestione per come meglio sotto specificate e che andrà opportunamente rendicontata.

Ai sensi degli artt. 5 e 7 della L.266/91, gli oneri e le spese ammessi a rimborso in relazione alle attività di volontariato, oggetto della presente convenzione, sono individuati nelle seguenti tipologie:

- oneri relativi alla copertura assicurativa (stipula di polizza assicurativa per i volontari inseriti nelle attività contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11/08/1991 n. 266)

- spese generali di funzionamento e coordinamento dell'Associazione in relazione all'attività oggetto della presente convenzione;

La rendicontazione documentata delle spese sostenute ed ammesse a rimborso dovrà essere presentata dall'Associazione al Comune con cadenza semestrale, entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del semestre.

Il Comune provvederà a liquidare il rimborso delle spese suddette entro 90 giorni dalla presentazione delle relative certificazioni di svolgimento del servizio, dopo aver effettuato le opportune verifiche. Il mandato verrà emesso, sulla base della determinazione di liquidazione predisposta dal Settore Cultura Immagine Turismo, dal Settore Finanze e Tributi che provvederà al pagamento delle somme previste per il rimborso spese con accredito sul c/c n.....intestato a .....,IBAN..... compatibilmente coi necessari tempi tecnici per l'espletamento della procedura amministrativa.

Nulla sarà dovuto, oltre quanto sopra indicato, all'Associazione che svolge l'attività di cui alla presente convenzione e pertanto nessuna ulteriore pretesa potrà essere avanzata dall'Associazione medesima.

## **Articolo 11**

La collaborazione con il Comune e le associazioni culturali o di volontariato nell'ambito del presente progetto, non costituisce rapporto di lavoro e non potrà in nessun modo essere trasformata in tal senso.

## **Articolo 12**

La presente convenzione ha validità per un anno a far data dalla stipula. L'eventuale rinnovo sarà oggetto di apposita nuova convenzione, previa concorde manifestazione di volontà da parte di entrambe le parti contraenti e comunque secondo un criterio di rotazione delle varie associazioni tra i vari siti archeologici.

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida notificata per iscritto, per provata inadempienza da parte dell'Associazione agli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa sino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere in ogni momento la presente convenzione, previa diffida di almeno 60 giorni, per provate inadempienze da parte del Comune negli impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

## **Articolo 13**

Per eventuali controversie il Foro competente è quello di Reggio Calabria.

Letto, confermato sottoscritto

Per Il Comune di Reggio Calabria  
Il Dirigente del Settore Cultura Immagine Turismo

Per L'Associazione  
Il Presidente